

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

23

11 giugno 2018

Dichiarazioni 2018:

- "titolari effettivi" e "valute virtuali" nel **quadro RW**
- individuazione incerta delle *holding* industriali nel **Mod. IRAP**
- criticità del Mod. REDDITI per le **imprese minori**

Riflessi fiscali dei fatti intervenuti dopo la **chiusura dell'esercizio**

Proposta per l'imposizione dei proventi derivanti dalla **cessione di oggetti d'arte**, d'antiquariato o da collezione

Estensione dello **split payment** a nuove categorie

Occultamento e **distruzione delle scritture contabili**: reato solo se ne è provata la regolare istituzione

Nuove tutele in materia di **privacy**, regime sanzionatorio e questioni di diritto transitorio

Partecipazioni acquistate a debito, senza interessi: attualizzazione e assenza della "derivazione rafforzata"

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale *il fisco* a soli 12,00 euro in più.

SCARICA
GRATIS LA APP




edicola professionale

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLII



Cod. 231805
Euro 13,00

www.sistemailfisco.it

Smetti di guardarti intorno.



No Risk Visure



L'unico portale
italiano di business
Information
per sapere tutto
e subito.

- **NoRisk Visure** offre a commercialisti, avvocati e aziende informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali.

- **Un unico accesso** per visure camerali e immobiliari, protesti, falliti e pregiudizievoli di conservatoria, bilanci, dossier, rintraccio e investigativi, rapporti informativi italiani e esteri.

- **L'unico portale** con una grafica che si adatta a Pc, tablet e smartphone.

- **NoRisk Visure** è garantito dall'affidabilità di Wolters Kluwer e dei migliori provider di business information.

Powered by

 Cerved |  "InfoCamera" |  RIBES

Scopri di più su
www.noriskvisure.it

 Wolters Kluwer

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

Direzione Scientifica

Gianfranco Ferranti

Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

Comitato Scientifico

Giulio Andreani

Dottore commercialista e Revisore legale

Giuseppe Ascoli

Dottore commercialista in Roma e Milano

Saverio Capolupo

Università degli Studi di Cassino

Ivo Caraccioli

Già ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino

Andrea Carinci

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Bologna - Avvocato in Bologna

Massimo Conigliaro

Dottore commercialista in Siracusa

Eugenio della Valle

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università "Sapienza" di Roma

Flavio Dezzani

Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino, Dottore commercialista in Torino

Bruno Ferroni

Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A.

Luca Gaiani

Dottore commercialista in Modena

Tamara Gasparri

Collaboratore Assonime Area Fisco

Antonio Iorio

Avvocato in Roma e Milano

Maurizio Leo

Avvocato in Roma, Milano e Torino

Luigi Lovecchio

Dottore commercialista in Bari

Pierpaolo Maspes

Dottore commercialista

Massimo Miani

Dottore commercialista in Venezia, Presidente del CNDCEC

Marco Piazza

Dottore commercialista in Milano

Benedetto Santacroce

Avvocato in Roma e Milano

Gabriele Sepio

Avvocato in Roma

Alessandro Sura

Dottore commercialista

Stefano Trettel

Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.

Piergiorgio Valente

Dottore commercialista in Milano

Direttore responsabile **Giulietta Lemmi**

Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore, la direzione e il comitato scientifico.

Gli articoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: redazione@ilfisco.it

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLII

il fisco

Condizioni di abbonamento 2018 valide per l'Italia. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 2018, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2018, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2018, 4 numeri, 6 Pocket 380,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi www.shop.wki.it/il_fisco.

Condizioni di abbonamento 2018 valide per l'estero. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2018, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2018, 4 numeri, 6 Pocket 760,00 euro (Iva inclusa).

Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de "il fisco", più "Pratica Fiscale e Professionale", "Rassegna Tributaria", 6 Pocket versando 225,00 euro (Iva inclusa).

La decorrenza per l'abbonamento è dall'1.1.2018 al 31.12.2018 con diritto ai numeri arretrati; l'abbonamento s'intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 60 giorni prima della scadenza di detto abbonamento.

Modalità di pagamento: Versamento diretto con assegno bancario o circolare "non trasferibile" e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197

Servizio Clienti
Il numero telefonico
dell'Ufficio Abbonamenti è:
199.164.164
(€ 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta,
da rete mobile il costo dipende dall'operatore utilizzato)
Fax **06.20.381.253**

Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma.

Una copia Euro 13,00 Arretrato € 14,00.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

Concessionaria esclusiva per la distribuzione nelle vedicole "m-dis Distribuzione Media S.p.A.", Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1

Pubblicità: Wolters Kluwer
E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI)

Fotocomposizione: Sinergie Grafiche srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa: GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Malcantone, 2
35010 Trebaseleghe (PD)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005

Editore: Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI)

Rivista fondata nel 1977.

Comunicazione all'Abbonato

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

Approfondimento

Dichiarazioni

Quadro RW: le novità su “titolari effettivi” e “valute virtuali” di Marco Piazza e Monica Laguardia	2207
IRAP 2018: ancora incerto il criterio di individuazione delle c.d. holding industriali di Bruno Ferroni	2215
Criticità del Mod. REDDITI 2018 per le imprese minori di Matteo Balzanelli e Giovanni Valcarenghi	2221

Redditi di impresa

Riflessi fiscali dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio di Giulio Andreani e Angelo Tubelli	2229
--	------

Redditi diversi

Proposta per l’imposizione dei proventi derivanti dalla cessione di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione di Emanuela Rollino e Stefano Trettel	2237
--	------

IVA

L’estensione dello <i>split payment</i> a nuove categorie di Giampaolo Giuliani e Mario Spera	2241
---	------

Reati tributari

Occultamento e distruzione delle scritture contabili: reato solo se ne è provata la regolare istituzione di Massimo Conigliaro e Attilio Romano	2248
---	------

Privacy

Nuove tutele in materia di <i>privacy</i>, regime sanzionatorio e questioni di diritto transitorio di Valerio Vallefucio e Eleonora Alampi	2254
--	------

Bilancio

Partecipazioni acquistate a debito, senza interessi: attualizzazione e assenza della derivazione rafforzata di Flavio Dezzani	2260
---	------

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IRAP - Presupposto impositivo - Avvocato - Elevati compensi per prestazioni sistematiche rese dal coniuge professionista - Autonoma organizzazione - Sussistenza (CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Manzoni, Est. Solaini - Ord. n. 10998 del 21 febbraio 2018, dep. l’8 maggio 2018) con commento di Alessandro Borgoglio	2266
Imposte sui redditi - IRPEF - Oneri deducibili - Somme distratte dalle casse sociali - Restituzione volontaria - Deducibilità - Esclusione (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Crucitti, Est. Condello - Sent. n. 11041 del 18 gennaio 2018, dep. il 9 maggio 2018) con commento di Elisa Manoni	2269

Reati - Omesso versamento ritenute previdenziali - Crisi economica dell'impresa - Rilevanza - Impossibilità di reperire le risorse per l'adempimento degli obblighi contributivi - Giustificazione del mancato assolvimento degli obblighi - Ammissibilità - Rigoroso onere probatorio a carico dell'imputato - Sussistenza (CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Andreazza, Est. Mengoni - Sent. n. 20725 del 27 marzo 2018, dep. il 10 maggio 2018) con commento di <i>Ciro Santoriello</i>	2275
Accertamento - Acquiescenza - Adesione a singoli rilievi dotati di autonoma rilevanza contenuti in unico atto di accertamento - Ammissibilità (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Stalla, Est. Delli Priscoli - Ord. n. 11497 del 20 marzo 2018, dep. l'11 maggio 2018) con commento di <i>Simone Furian</i>	2279
Accertamento - Avviso di accertamento - Autotutela sostitutiva mediante atto che riproduce fedelmente quello precedente - Nuovo avviso - Notifica - Entro il termine di decadenza - Legittimità (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Chindemi, Est. Delli Priscoli - Ord. n. 11510 del 22 marzo 2018, dep. l'11 maggio 2018) con commento di <i>Antonino Russo</i>	2283
Dichiarazioni - Credito di imposta esposto in dichiarazione - Contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria - Scadenza dei termini per l'accertamento - Irrilevanza (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Locatelli, Est. Condello - Ord. n. 12291 del 13 marzo 2018, dep. il 18 maggio 2018) con commento di <i>Marco Denaro</i>	2287
Commissioni tributarie	
Imposta di registro - Agevolazione "prima casa" - Acquisto di pertinenze - Agevolabilità - Lastrico solare - Ammissibilità - Censimento autonomo in catasto e acquisto con atto separato - Irrilevanza (COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Roma, Sez. III, Pres. Block, Est. De Masellis - Sent. n. 1290 del 15 giugno 2017, dep. il 28 febbraio 2018) con commento di <i>Alessandro Borgoglio</i>	2291
Rassegna della settimana	
a cura di <i>Alessandro Borgoglio</i>	2294

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Cassazione

n. 10998 del 21.02.2018, dep. l'8.05.2018 (Sez. VI civ.-T) (Ord.)	2266
n. 11041 del 18.01.2018, dep. il 9.05.2018 (Sez. trib.)	2269
n. 20725 del 27.03.2018, dep. il 10.05.2018 (Sez. III pen.)	2275
n. 11497 del 20.03.2018, dep. l'11.05.2018 (Sez. trib.) (Ord.)	2279
n. 11510 del 22.03.2018, dep. l'11.05.2018 (Sez. trib.) (Ord.)	2283
n. 12291 del 13.03.2018, dep. il 18.05.2018 (Sez. trib.) (Ord.)	2287

Commissioni tributarie

Roma, n. 1290 del 15.06.2017, dep. il 28.02.2018 (Sez. III)	2291
---	------

Quadro RW: le novità su “titolari effettivi” e “valute virtuali”

di Marco Piazza (*) e Monica Laguardia (**)

La riforma della Legge antiriciclaggio ha avuto impatti sulla disciplina del monitoraggio fiscale quindi anche sugli obblighi di compilazione del modulo RW della dichiarazione. Il 2017 è stato anche l'anno in cui la forte crescita dell'interesse dei privati per i *bitcoin* e le altre valute virtuali ha destato l'interesse del Fisco che, in un recente interpello, si è occupato del relativo regime di tassazione e indicazione nel quadro RW.

1. Premessa

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi e le relative istruzioni sono uguali a quelle dello scorso anno. Unica particolarità è che nelle istruzioni viene richiamata la nuova definizione di “**titolare effettivo**” contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. pp), e nell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. Questa definizione è necessaria per l'applicazione del c.d. **approccio look through** in presenza di attività detenute all'estero per il tramite di società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata o di altre entità come i *trust* residenti e non residenti e le fondazioni estere.

Inoltre, è stato recentemente pubblicato un interpello (1) dell'Agenzia delle entrate in cui si danno indicazioni sull'esposizione nel quadro RW delle **valute virtuali** conservate in portafogli elettronici e sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione.

2. Obblighi dei titolari effettivi

A partire da UNICO 2014 le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia devono compilare il quadro RW,

non solo se detengono attività all'estero, ma anche se sono “**titolari effettivi**”, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, di società di capitali, o altre entità che, a loro volta, detengano attività all'estero (c.d. approccio *look through*). Quest'obbligo è stato introdotto nell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 dal D.L. n. 97/2013.

Il Provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato il 18 dicembre 2013, non più modificato, riprende testualmente la definizione di “titolare effettivo” contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. u), e nell'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, vigente all'epoca della sua emanazione e definisce in concreto gli obblighi dichiarativi ampliandoli per certi aspetti e riducendoli per altri rispetto al tenore letterale dell'art. 4.

In pratica, il provvedimento stabilisce - in difformità all'attuale legislazione antiriciclaggio - che per “titolare effettivo” si intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il **possesso** o il **controllo diretto o indiretto** di una percentuale suffi-

(*) Dottore commercialista Studio Associato Piazza.

(**) Dottore commercialista Studio Associato Piazza.

(1) Interpello n. 956-39/2018.

Approfondimento

Dichiarazioni

ciente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a *standard* internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il **controllo sulla direzione** di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i *trust*, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del **25% o più del patrimonio** di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui **interesse principale** è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un **controllo sul 25% o più del patrimonio** di un'entità giuridica.

Il provvedimento, poi precisa (ampliando in parte il campo di applicazione dell'approccio *look through*) che:

- nel calcolo della percentuale di possesso o di controllo si computano cumulativamente anche le posizioni dei **familiari** di cui all'art. 5, comma 5, del Testo Unico (coniuge dai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);

- si tiene conto, nel caso di **possesso indiretto**, dell'eventuale effetto demoltiplicativo;

- lo *status* di "titolare effettivo" è riferibile anche ai soggetti tenuti al quadro RW diversi dalle persone fisiche e cioè agli **enti non commerciali** e alle **società semplici** ed equiparate, residenti in Italia.

Il D.Lgs. n. 90/2017, recependo la IV Direttiva UE antiriciclaggio e modificando il D.Lgs. n. 231/2007, ha stabilito nuovi criteri per l'identificazione del "titolare effettivo". Il nuovo art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. n. 231/2007 sostituisce il concetto di titolare effettivo ai fini della legge antiriciclaggio, definendolo in modo estremamente generico e quindi ampio: "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

Il concetto è poi declinato nell'art. 20 del Decreto legislativo il quale precisa, sempre ai fini della disciplina antiriciclaggio, che in caso di soggetti che non siano persone fisiche il titolare effettivo coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la **proprietà diretta o indiretta** dell'ente ovvero il relativo controllo. Gli indicatori utili per l'individuazione in concreto della titolarità effettiva sono definiti nell'art. 20, commi 2 e seguenti e, indirettamente, nell'art. 22, comma 5, del Decreto legislativo (si veda oltre). Questi indicatori sono più ampi di quelli contenuti nell'originario allegato tecnico così da rendere praticamente impossibile eludere l'individuazione di un titolare effettivo.

L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 è stato aggiornato in modo da richiamare la nozione di titolare effettivo contenuta nel D.Lgs. n. 90/2017. Così anche le **istruzioni al quadro RW** di quest'anno richiamano, quindi, non solo l'art. 1, comma 2, lett. pp), ma anche l'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

La nuova definizione - adattata per gli scopi del monitoraggio fiscale tenendo conto del Provvedimento 18 dicembre 2013 - può essere formulata come segue: sono titolari effettivi di un'entità che detiene investimenti all'estero o attività finanziarie estere, le persone fisiche, le società semplici ed equiparate e gli enti non commerciali cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo, tenendo conto, per le persone fisiche, cumulativamente della proprietà o del controllo riferibile al coniuge dai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Nel caso di proprietà indiretta di un'entità attraverso altre entità di cui si abbia un possesso non totalitario si tiene conto degli effetti demoltiplicativi della partecipazione indiretta.

Analizziamo separatamente il caso in cui il contribuente sia "titolare effettivo" di società estere o di *trust* e fondazioni.

2.1. Titolare effettivo delle società

Il provvedimento delimita l'obbligo di applicare l'approccio *look through* ai casi in cui il contribuente sia titolare effettivo di una partecipazione in **società localizzata in un Paese non collaborativo**, intendendosi per "Paese collaborativo" un Paese incluso nella *white list* di cui al D.M. 4 maggio 1996 o che comunque preveda un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione, uno specifico accordo internazionale (TIEA) o con cui trovano applicazione disposi-

zioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa (2).

Infatti viene stabilito (come viene meglio precisato nella circolare n. 38/E/2013 e nelle istruzioni al quadro RW) che:

- in generale qualora siano verificate le condizioni per integrare detto *status* di “titolare effettivo”, in relazione alla partecipazione in una società estera **localizzata in un Paese collaborativo**, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera, il codice fiscale della società stessa nonché la percentuale di partecipazione;

- nel caso, invece, in cui la partecipazione rilevante sia in una società **residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli collaborativi**, in luogo del valore della partecipazione, costituisce oggetto di monitoraggio il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestate alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal caso, devono essere monitorate anche le attività estere dei **soggetti esteri “controllati” indirettamente**, delle quali il contribuente risulti titolare effettivo, sempreché si tratti di partecipazioni in società residenti o localizzati in Stati o territori diversi da quelli collaborativi.

Inoltre, in ottica di semplificazione, il provvedimento precisa che non rilevano le partecipazioni possedute in società residenti che effettuano investimenti all'estero, salvo nel caso in cui per il tramite di tali partecipazioni, unitamente a quelle detenute direttamente o indirettamente nella medesima società estera, si determina il requisito di “titolare effettivo”.

La circolare n. 38/E/2013 applica con razionalità le indicazioni del provvedimento. In base alla circolare, l'approccio *look through* deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio (3). Pertanto se un gruppo societario è integralmente dete-

nuto attraverso una società italiana o una società **White list l'approccio look through non opera**. La risposta 13.1 contenuta nella circolare n. 10/E/2014 precisa che “per le attività estere affidate in gestione o in amministrazione ad un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, vige il regime di esonero disciplinato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/90”.

La circolare n. 38/E/2013, ribadita dalla circolare n. 10/E/2014, risposta 13.1, prevede che vi sia esonero dal quadro RW anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la partecipazione nella società estera o nell'entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto *status*, sia amministrata o gestita da intermediari residenti con le modalità sopra specificate (4).

La circolare n. 38/E/2013 mette in evidenza la distinzione fra l'approccio *look through* (che opera quando la società o le società non residenti hanno caratteristiche tali da non poter essere considerate “interposte” ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973) e il semplice **disconoscimento delle società estere**, che opera quando sono considerate interposte.

In presenza di soggetti che abbiano avuto l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere dichiarato dal socio o dal beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo. Sulla base del nuovo assetto normativo, si possono, quindi, verificare diverse ipotesi in cui sorge per il contribuente l'onere dichiarativo.

2.1.1. Effetti della nuova disciplina antiriciclaggio

Come si è detto, il nuovo concetto di “titolare effettivo” dell'investimento, viene recepito dalle istruzioni al **quadro RW** di quest'anno che richiamano, infatti, non solo l'art. 1, comma 2, lett. pp), ma anche l'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

(2) Quanto all'individuazione dei Paesi collaborativi per il 2017, osserviamo che l'elenco contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 è stato notevolmente ampliato dato che la lista comprende tutti i Paesi che applicano la convenzione di Strasburgo sulla mutua assistenza amministrativa. Nella lista non sono ancora stati inseriti Panama e Barbados nonostante le convenzioni sullo scambio d'informazioni su richiesta (TIEA) con questi Stati siano già entrate in vigore rispettivamente il 1° giugno e il 17 ottobre 2017. Tuttavia occorre considerare che la convenzione con Barbados ha sostanzialmente effetto dal 2018, men-

tre quella con Panama consente di richiedere informazioni a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) Si veda il Provvedimento 18 dicembre 2013, la circolare n. 38/E/2013, la circolare n. 10/E/2014, paragrafo 13.1; *Il Sole - 24 Ore* del 31 gennaio 2014; Callistri, atti convegno Assofiduciaria del 26 febbraio 2014.

(4) Callistri, “Monitoraggio dei contribuenti e sostituzione degli intermediari”, in *Fisco Oggi* del 17 marzo 2014.

Approfondimento

Dichiarazioni

L'art. 20 precisa che il titolare effettivo in caso di soggetti che non siano persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso delle **società di capitali**:

a) costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una **partecipazione superiore al 25%** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una **percentuale di partecipazioni** superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di **amministrazione o direzione** della società.

Come si è già detto, la nuova e più ampia definizione - adattata per gli scopi del monitoraggio fiscale tenendo conto del Provvedimento 18 dicembre 2013 - può essere formulata come segue: sono titolari effettivi di una società estera che detiene investimenti all'estero o attività finanziarie estere, le persone fisiche, le società semplici ed equiparate e gli enti non commerciali cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società ovvero il relativo controllo, tenendo conto, per le persone fisiche, cumulativamente della proprietà o del controllo riferibile al coniuge dai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Nel caso di proprietà indiretta di una società non residente attraverso altre entità di cui si abbia un possesso non totalitario, si tiene conto

degli effetti demoltiplicativi della partecipazione indiretta. In ogni caso, qualora l'applicazione dei *test* basati sull'assetto proprietario e di quelli basati sul controllo non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

La circostanza che, nonostante le modifiche introdotte all'art. 4 del D.L. n. 167/1990, non sia stato aggiornato il Provvedimento del 18 dicembre 2013 può far sorgere il dubbio che ai fini del monitoraggio fiscale sia rimasta in vigore la vecchia definizione di "titolare effettivo", ma le istruzioni al quadro RW smentiscono questa possibile interpretazione.

2.2. Titolare effettivo dei trust

Come si è detto, a partire da UNICO 2014, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia devono compilare il quadro RW, non solo se detengono attività all'estero, ma anche se sono "titolari effettivi" ai sensi della normativa antiriciclaggio di *trust* non solo "**non residenti**", ma anche "**residenti**" che, a loro volta **detengono attività all'estero** (c.d. *look through*) (5).

Si è anche detto che il Provvedimento del 18 dicembre 2013, non più modificato, continua ad individuare i titolari effettivi dei *trust* con le regole contenute nell'art. 1, comma 2, lett. u), e nell'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 90/2017.

Inoltre il provvedimento:

- stabilisce che in caso di **trust trasparente**, il *trustee* è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal *trust* e comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW (tra cui la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal *trust* e la relativa valorizzazione);

- dispone che, per la verifica della percentuale rilevante, le partecipazioni possedute dal **coniuge**, dai **parenti** entro il terzo grado e dagli **affini** entro il secondo dovevano essere cumulate.

Il provvedimento non fornisce una definizione del concetto di "**trust trasparente**" ai fini del quadro RW, nozione, peraltro, non presente in alcuna norma di legge. All'epoca dell'emanazio-

(5) Cfr. art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 e Provvedimento del 18 dicembre 2013.